

I provvedimenti di cui a comma precedente, saranno deliberati con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato; contro di essi è ammesso ricorso, anche per il merito, alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 9 (1).

Lo stipendio delle direttrici, istruttrici e insegnanti degli istituti di educazione femminile indicati nel precedente articolo, non dovrà essere inferiore a quello indicato nella tabella C annessa al presente decreto.

Nei casi nei quali il Ministero non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo precedente per la trasformazione, la soppressione, il cancellamento o il raggruppamento degli istituti e in ogni caso, quando, anche dopo l'esercizio di tale facoltà, i mezzi finanziari dell'Ente non consentano il pagamento dei minimi di stipendio di cui alla tabella C, potrà essere accordato a favore dell'Ente medesimo un contributo erariale non superiore alla differenza tra la misura degli stipendi attuali e quella degli stipendi indicati nella medesima tabella.

Art. 10.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a ridurre il numero, a riunire o a convertire in borse di studio tutti i posti di studio gratuiti o semi-gratuiti presso i Convitti nazionali e gli Educandi femminili dipendenti dal Ministero dell'Istruzione pubblica e quelli che esso mantiene negli istituti della « Divina Provvidenza » in Roma, di « Sant'Isola » in Parma, di « Sant'Agostino » in Piacenza e delle « Dame inglesi » in Vicenza, con facoltà di modificare o abrogare per il fine sopra indicato le disposizioni vigenti sia di origine legislativa, sia derivanti da convenzioni o da tavole di fondazione.

Art. 11.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° maggio 1919.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato, ecc.

(1) V. ora, in particolare, per le direttrici, legge 1° agosto 1960, n. 853, pag. 149, per i professori, art. 2 legge 10 ottobre 1957, n. 1036, pag. 135 per le istruttrici (ora mastre istruttrici) art. 8 legge 10 ottobre 1957, n. 1036, pag. 135.

Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, contenente provvedimenti per il riconoscimento dei servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali,

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1920, n. 143).

Art. 3.

Per i capi di istituto e gli insegnanti delle scuole medie e normali governative sono computati come utili, agli effetti dello stipendio e della carriera, gli anni di servizio di ruolo prestati:

(Omissis).

d) come appartenenti al personale educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero dell'Istruzione pubblica.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (articoli da 118 a 141). — Ordinamento della Istruzione media e dei Convitti nazionali (1).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1923, n. 129).

(Emanato in virtù della delega conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1061).

TITOLO II

DEI CONVITTI NAZIONALI

Capo I

Del patrimonio e dell'amministrazione

Art. 118.

I Convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

Art. 119.

I Convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica.

(1) V. a pag. 25 il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con i richiami di aggiornamento, che ha approvato il regolamento per i convitti nazionali.

V. anche, a pag. 87 il regio decreto 30 aprile 1931, n. 854 (Regolamento di contabilità per i convitti nazionali).

Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media (1)

e all'alta vigilanza del Ministero dell'Istruzione.
Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altra spesa i Convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

Art. 120.

I Convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcuna contribuzione per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, Convitti medesimi.

I Convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati con decreto luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777 e col regio decreto 4 ottobre 1848, n. 819 (2).

Art. 121.

L'amministrazione di ciascuna Convitto, è affidata ad un Consiglio, composto:

a) del rettore, presidente;

b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il Convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) di due persone nominate dal Ministro dell'Istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;

d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente di finanza della provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze, decade dal suo ufficio.

(1) La Giunta è stata soppressa con il decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845. V. ora circolare ministeriale n. 3 del 5 agosto 1933, pag. 194. V. anche nota n. 2 dell'art. 126.

(2) V. articoli da 27 a 30 legge 24 luglio 1962, n. 1073, pag. 159.

Art. 122.

Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'istituto, alla conservazione, all'utile trasfusione ed all'incremento del suo patrimonio.

Art. 123.

Per contratti che non eccedano il valore di lire tremila (1) il Consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media (2) e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.

Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o grave colpa.

Art. 124 (3).

I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Art. 125.

Il Consiglio di amministrazione dei Convitti nazionali, può essere sciolto con decreto reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del Convitto.

(1) Il limite di L. 3000, è stato elevato di 60 volte per effetto dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936.

(2) V. nota n. 1 a pag. 20.

(3) V. ora, art. 1 regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, pag. 123.

Capo II (1)

Del personale direttivo, educativo e contabile

Art. 126.

Il personale dei Convitti nazionali comprende:

- a) istitutori;
- b) maestri elementari;
- c) vice-economi;
- d) vice-rettori;
- e) economi;
- f) rettori.

Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella 19. Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall'annessa tabella n. 20 (2).

Art. 127.

Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.

(1) La qualifica di istitutore di ruolo è stata sostituita da quella di vice rettore aggiunto, a decorrere dal 1° luglio 1956 (quadro 13/C annesso al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16). La materia è ora regolata dalle leggi: 1° agosto 1960, n. 853, pag. 149, 22 novembre 1962, n. 1678, pag. 163.

Per i ragionieri economi (già economi) v. ora legge 30 luglio 1959, n. 700, pag. 147 e decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437, pag. 156 e legge 14 luglio 1965, n. 902, pag. 183.

Per i maestri elementari v. decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, pag. concorsi e per l'approvazione delle domande e dei documenti ai fini dell'ammissione ai concorsi e per l'approvazione delle graduatorie e per la nomina, v. ora decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 e decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686; vedi anche articoli da 3 a 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. V. anche decreto presidenziale 11 giugno 1958, n. 1247, pag. 125. Per le attuali dotazioni organiche del personale v. quadro riassuntivo a pag. 188. (2) Lo Stato provvede ora anche al personale ausiliario, nei limiti previsti dall'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, pag. 153.

Art. 128.

I maestri elementari interni dei Convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 129.

Al posto di vice-economista si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.

Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sfornati del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purché siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole il vice economo straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 130.

I vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice-rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice rettore.

Art. 131.

Il rettore è il capo del Convitto e ne ha la rappresentanza legale. Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del Convitto.

Art. 132.

L'economista, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'amministrazione, la contabilità e il servizio interno del Convitto.

Art. 133.

Qualora il conto consuntivo annuale d'un Convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economista.

Art. 134.

In ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istituti assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione.

Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia delle Regie Università e degli Istituti superiori.

Agli istituti assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del Convitto.

Art. 135.

Il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime (1).

Art. 136.

I funzionari di ruolo dei Convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'amministrazione del Convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio di amministrazione sulla base della media giornaliera.

La concessione, di cui al precedente comma, può essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 137.

Ai funzionari di ruolo dei Convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istituti assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun Convitto.

(1) La valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre è stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1132, pag. 133.

Capo III

Dei convittori

Art. 138.

Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.

Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite massimo di età.

Art. 139.

I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.

Art. 140.

La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.

Art. 141.

All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun Convitto con propri insegnanti.

Inoltre in ciascun Convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione preliminare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori, che abbiano frequentato il presente biennio, e superato i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione preliminare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.

Regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009. Regolamento per i Convitti nazionali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1925, n. 276).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;
Considerata la necessità di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali;

Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DEL PATRIMONIO E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI CONVITTI NAZIONALI

Capo I

Del patrimonio e dell'esercizio finanziario

Art. 1.

I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dalle rette dei convittori;
- c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.

Art. 2.

In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili. L'inventario è riveduto ogni triennio, allorché si ricostituisc il Consiglio di amministrazione ed è tenuto al corrente mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto. L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al Regio Provveditore agli Studi.

Art. 3.

Le somme derivanti dalla trasformazione e dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato.

Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo più utile al Convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'investimento in titoli di rendita pubblica dello Stato per la fondazione di posti gratuiti di studio.

Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verrà determinato, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione della Giunta per l'istruzione media (1).

Art. 4.

L'efficacia legale dei contratti per i quali è prescritta l'approvazione della Giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitoli d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non siano approvati, non vincolano il Convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno soltanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non inter venga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato (2).

Art. 5.

L'anno finanziario per i Convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.

Art. 6.

Uno speciale regolamento di contabilità, emesso con decreto Reale su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, darà le norme per il servizio amministrativo e contabile dei Convitti nazionali (3).

Capo II

Dell'amministrazione

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dei Convitti nazionali è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisc per intero alla scadenza del triennio di cui all'art. 121, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del Consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.

(1) La Giunta è stata soppressa con regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845.

* a pag. 194 circolare ministeriale n. 3 del 5 agosto 1943.

(2) V. nota all'art. 3.

(3) V. regio decreto 30 aprile 1931, n. 854, pag. 87.

Art. 8.

Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo, il vice-rettore. Vi assiste anche l'economista, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.

Art. 9.

In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal Consiglio. Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economista o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane.

Art. 10.

Il Consiglio si aduna normalmente una volta al mese. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal rettore, oppure per determinazione della Giunta per l'istruzione media (1) o del Ministro della pubblica istruzione o, infine, su richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, semprechè, in quest'ultimo caso, il rettore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni del Consiglio.

Art. 11.

L'ordine del giorno, compilato a cura del rettore, con l'indicazione precisa degli argomenti da trattare, è comunicato ai componenti il Consiglio insieme con l'invito di convocazione.

E' comunicato, altresì, per conoscenza, al Regio Provveditore agli studi.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese; E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è firmato dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

(1) V. nota all'art. 3.

Art. 13.

Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al Regio Provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla Giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni (1).

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione: esamina ed approva, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo; cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio; autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già iscritte in bilancio; determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media (1), quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire trecenta (2); 400.000 determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando risolve di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'Istituto; esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilità; stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.

Art. 15.

Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione di: approvare il regolamento interno del Convitto, proposto dal rettore; stabilire la misura della retta annuale e delle altre altre corresponsioni a carico dei convittori; stabilire il numero degli istituti assistenti in rapporto ai bisogni del servizio e fissarne la retribuzione e ratificare i relativi provvedimenti di nomina o di licenziamento presi dal rettore; provvedere alla nomina dei sanitari, degli insegnanti interni e, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, del sacerdote incaricato dell'istruzione religiosa e delle pratiche di culto, fissando la misura degli onorari e dei compensi da corrispondere agli stessi; nominare il personale di servizio, e stabilirne il trattamento.

(1) V. nota all'art. 3.

(2) V. nota n. 1, pag. 20 e n. 1, pag. 21.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di deliberare sugli affari che riguardano l'andamento amministrativo del Convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio.

Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione ha la vigilanza continua sull'andamento del Convitto e sulle gestioni di qualsiasi natura affidate all'economio; a tale scopo, delega uno dei consiglieri:

ad esaminare e controfirmare i mandati emessi dal rettore; ad ispezionare, insieme col rettore, entro il giorno 8 di ogni mese, la situazione contabile ed amministrativa e a fare la verifica di cassa; per a visitare il Convitto, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, per verificare se tutti i servizi siano bene organizzati e funzionino regolarmente; se i locali, la suppellettile e i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole dell'igiene e dell'ordine; se le forniture siano fatte a buone condizioni e ne siano sottoposte ad efficace controllo. Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite il consigliere delegato riferisce al Consiglio di amministrazione nella prossima adunanza.

Art. 18.

E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del Convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennità o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del Convitto.

E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del Convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.

Art. 19.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta per l'istruzione media (1) e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio;

(1) V. nota all'art. 3.

b) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito;

c) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni;

d) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni;

e) le accensioni di debiti;

f) le transazioni;

g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

h) le affrancazioni di rendite e di censi;

i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio;

m) la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia deliberare, per ragioni di urgente necessità, che siano eseguite immediatamente deliberazioni comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente.

La necessità ed urgenza debbono essere dimostrate con particolareggiata relazione.

Le deliberazioni dichiarate dal Consiglio di amministrazione immediatamente esecutive a norma dei precedenti commi, sono sottoposte alla ratifica della Giunta per l'istruzione media (1).

Art. 21.

Quando il conto consuntivo si chiude con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media (1) ne dà immediatamente avviso, per mezzo del Provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione per i provvedimenti prescritti dall'art. 133 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nel frattempo la stessa Giunta può ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi a salvaguardia delle attività e delle ragioni del Convitto.

Art. 22.

Il Ministro della pubblica istruzione esercita l'alta vigilanza sui Convitti nazionali e a tale uopo:

annulla le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, anche se approvate dalla Giunta per l'istruzione media (1), quando siano contrarie alle leggi e ai regolamenti;

(1) V. nota all'art. 3.

invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione;

esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del Convitto;

decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media (1);

promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 23.

Contro i provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo è ammesso ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

TITOLO II (2)

DEL PERSONALE DIRETTIVO, EDUCATIVO E CONTABILE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 24.

Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati:

- a) un rettore;
- b) un vice-rettore;
- c) un economo;
- d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del Convitto.

Possono esservi, inoltre, un vice-economista ed istitutori assistenti. Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del Convitto nei modi prescritti dall'art. 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.

(1) V. nota n. 1, pag. 20.

(2) V. note a pag. 22.

Art. 25.
Ai funzionari ed impiegati statali dei Convitti nazionali si applicano, quando non soccorrono norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.

Capo II (1)

Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore,

di maestro elementare e di vice-economista

Art. 26 (1).

I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economisti dei Convitti nazionali, di cui agli articoli 127, 128 e 129 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 27 (1).

Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in Convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne.

Art. 28 (1).

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccezione della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Art. 29 (1).

I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono:

a) per il concorso a posti di istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze

(1) Il Capo II è stato abrogato, nella parte relativa al personale di economista, dall'art. 6 del decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437, pag. 156.

Per i concorsi a vice-rettore aggiunto (grà istitutore) v. legge 22 novembre 1962, n. 1678, pag. 163 c, in parte, decreto presidenziale 11 giugno 1958, n. 1247, pag. 144.

Il ruolo nazionale dei maestri elementari è stato soppresso con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, pag. 125.

Per lo svolgimento, in genere, dei concorsi per l'accesso alle carriere statali, vedi decreti presidenziali 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686 il quale ultimo, all'art. 78, ha abrogato tutte le norme con esso incompatibili.

REGIO DECRETO 1 SETTEMBRE 1925, n. 2009 (GU n. 276 del 27/11/1925)
REGOLAMENTO PER I CONVITTI NAZIONALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.276 DEL 27 NOVEMBRE 1925)

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

*PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA*

*VEDUTO IL NOSTRO DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO
DELL'ISTRUZIONE MEDIA E DEI CONVITTI NAZIONALI; CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI
EMANARE UNO SPECIALE REGOLAMENTO SUI CONVITTI NAZIONALI;*

UDITO IL CONSIGLIO DI STATO;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

*SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE;*

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I. DEL PATRIMONIO E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI CONVITTI NAZIONALI.
CAPO I. DEL PATRIMONIO E DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

Art. 1. I convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dalle rette dei convittori;
- c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da provincie, comuni o da altri enti morali.

Art. 2.

In ogni convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili.

L'inventario è riveduto ogni triennio, allorchè si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed è tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del convitto.

L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al r. Provveditore agli studi.

ART. 3.

Le somme derivanti dalla trasformazione e dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello stato.

Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo più utile al convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'investimenti in titoli di rendita pubblica dello stato per la fondazioni di posti gratuiti dei studio.

Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verrà determinato, caso per caso, dal consiglio d'amministrazione.

Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal consiglio d'amministrazione con l'approvazione della giunta per l'istruzione media.

Art. 4.

L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione della giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non siano approvati, non vincolano il convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 5.

L'anno finanziario per i convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.

Art. 6.

Uno speciale regolamento di contabilità, emesso con decreto reale su proposta dei ministri della pubblica istruzione e delle finanze, darà le norme per il servizio amministrativo e contabile dei convitti nazionali.

CAPO II. DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 7.

Il consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali è costituito con decreto del ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all'art. 121, comma 2/a del r. Decreto 6 maggio 1923, numero 1054.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.

Art. 8.

Alle adunanze del consiglio assiste, con voto consultivo, il vice-rettore.

Vi assiste anche l'economista, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.

Art. 9.

In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del consiglio d'amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal consiglio.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economista o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane.

Art. 10. Il consiglio di aduna normalmente una volta il mese.

Convocazioni straordinarie possono essere indette dal rettore, oppure per determinazione della giunta per l'istruzione media o del ministro della pubblica istruzione o, infine, su richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, semprechè, in quest'ultimo caso, il rettore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni del consiglio.

Art. 11.

L'ordine del giorno, compilato a cura del rettore, con la indicazione precisa degli argomenti da trattare, è comunicato ai componenti il consiglio insieme con l'invito di convocazione.

E' comunicato, altresì, per conoscenza, al r. Provveditore agli studi.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. È indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è firmato dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

Art. 13.

Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al r. Provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione:

esamina ed approva, entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo; cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio; autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già iscritte in bilancio; determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della giunta per l'istruzione media, quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire tremila; determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando risolve di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'istituto; esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilità; stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.

Art. 15.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione di:

approvare il regolamento interno del convitto, proposto dal rettore; stabilire la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori; stabilire il numero degli istitutori assistenti in rapporto ai bisogni del servizio e fissarne la retribuzione e ratificare i relativi provvedimenti di nomina o di licenziamento presi dal rettore; provvedere alla nomina dei sanitari, degli insegnanti interni e, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, del sacerdote incaricato dell'istruzione religiosa e delle pratiche di culto fissando la misura degli onorari e dei compensi da corrispondere agli stessi; nominare il personale di servizio, e stabilirne il trattamento.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di deliberare sugli affari che riguardino l'andamento amministrativo del convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio.

Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione ha la vigilanza continua sull'andamento del convitto e sulle questioni di qualsiasi natura affidate all'economo; a tale scopo, delega uno dei consiglieri: ad esaminare e controfirmare i mandati dal rettore;

ad ispezionare, insieme col rettore, entro il giorno 8 di ogni mese, la situazione contabile ed amministrativa e a fare la verifica di cassa;

a visitare il convitto, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, per verificare se tutti i servizi siano bene organizzati e funzionino regolarmente; se i locali, la suppellettile e i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole dell'igiene e dell'ordine; se le forniture siano fatte a buone condizioni e se siano sottoposte ad efficace controllo.

Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite il consigliere delegato riferisce al consiglio di amministrazione nella prossima adunanza.

Art. 18.

E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennità o sussidi dovuti o concessi dal ministero, ai funzionari del convitto. E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.

Art. 19.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta per l'istruzione media e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo:

- A) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio;
- B) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito,
- C) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni;
- D) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni;
- E) le accensioni di debiti;
- F) le transazioni;
- G) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- H) le affrancazioni di rendite e di censi;
- I) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- L) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio,
- M) la misura della retta annuale e delle altre corrisposizioni a carico dei convittori.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia deliberare, per ragioni di urgente necessità, che siano eseguite immediatamente deliberazioni comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente.

La necessità ed urgenza debbono essere dimostrate con particolareggiata relazione.

Le deliberazioni dichiarate dal consiglio di amministrazione immediatamente esecutive a norma dei precedenti commi, sono sottoposte alla ratifica della giunta per l'istruzione media.

Art. 21.

Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la giunta per l'istruzione media ne dà immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al ministero della pubblica istruzione per i provvedimenti prescritti dall'articolo 133 del r. Decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Nel frattempo la stessa giunta può ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attività e delle ragioni del convitto.

Art. 22.

Il ministro della pubblica istruzione esercita l'alta vigilanza sui convitti nazionali e a tale uopo annulla le deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche se approvate dalla giunta per l'istruzione media, quando siano contrarie alle leggi e ai regolamenti;

invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del consiglio di amministrazione;

esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto;

decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal consiglio di amministrazione del convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della giunta per l'istruzione media;

promuove lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario

straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del r. Decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 23.

Contro i provvedimenti del ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo è ammesso ricorso di legittimità al consiglio di stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al re.

TITOLO II. DEL PERSONALE DIRETTIVO, EDUCATIVO E CONTABILE.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 24.

Ad ogni convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati:

- A) un rettore;
- B) un vice-rettore;
- C) un economo;
- D) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto.

Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti. Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall'art. 134 del r. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.

Art. 25.

Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.

CAPO II.

DEI CONCORSI E DELLE NOMINE AI POSTI DI ISTITUTORE, DI MAESTRO ELEMENTARE E DI VICE-ECONOMO.

Art. 26.

I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli articoli 127, 128 e 129 del r. Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del ministro della pubblica istruzione, previo consenso del ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale del regno e sul bollettino ufficiale del ministero.

Art. 27.

Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne.

Art. 28.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccezione della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Art. 29.

I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'articolo 16 del r. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono:

- A) per il concorso a posti d'istitutore, una delle lauree rilasciate dalle facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze o della scuola di scienze politiche presso la r. Università di Roma, o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o la laurea in